



LOBOSCO
ANNA
26.11.2021
12:37:12
UTC



EMILIANO
MICHELE
26.11.2021
14:52:05
UTC



Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 234 del 25/11/2021

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. – Cont. 2053/12/CA/DC – Sentenza della Corte di Appello di Bari – I^a Sezione Civile n. 1955/2020 – R.G. 449/2018 - Liquidazione contributo unificato.



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE**

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: CST/SDL/2021/00006

Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. – Cont. 2053/12/CA/DC – Sentenza della Corte di Appello di Bari – 1^a Sezione Civile n. 1955/2020 – R.G. 449/2018 - Liquidazione contributo unificato.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e novellato dall'art. 38 ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione perfezionatasi indipendentemente da una specifica previsione di bilancio e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile.

Nel merito, il novellato art. 73 dispone che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e che al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio lo stesso provveda entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Secondo la legge, un debito fuori bilancio può derivare anche da una sentenza esecutiva emessa nei confronti della pubblica amministrazione debitrice. Pertanto, al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio ed evitare ulteriori costi derivanti dal recupero coattivo in presenza di condanne al pagamento di somme di denaro, occorre riconoscere con legge regionale, ai sensi del comma 1, lett. a) art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da provvedimenti giudiziari esecutivi.

In relazione specificamente al debito fuori bilancio in argomento, si espone quanto segue.

Con sentenza n. 1955 del 20/11/2020, la Corte d'Appello di Bari accoglieva il ricorso proposto dal signor <omissis>, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e, in riforma della sentenza impugnata, condannava la Regione Puglia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate per il primo grado di giudizio in € 8.030,00 e per il giudizio d'appello in € 9.515,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA e accessori di legge.

Con proposta di legge, il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - presentava il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo alla liquidazione delle predette somme, giusta sentenza n. 1955/2020 della Corte d'Appello di Bari (prima Sezione Civile), e la proposta di legge è stata licenziata dalla Giunta Regionale come disegno di legge n. 65 del 22/3/2021 (Atto 118/A), recepita dal Consiglio Regionale in data 30/3/21 con il protocollo n. 6075.

Con nota del 6 luglio 2021, acquisita agli atti prot. AOO_180/37485 del 7.7.21, l'Avvocato <omissis>, legale officiato della difesa della ditta ricorrente, vittoriosa nel giudizio d'appello R.G. n. 409/2018, richiedeva al Servizio Territoriale FG il rimborso del contributo unificato non indicato in sentenza per l'importo complessivo di € 1.825,50 (€ 660,00 Giudizio Tribunale Bari RG 14244/2012 + € 1.165,50 Corte d'Appello Bari RG 449/2018), producendo attestazione di avvenuto versamento. Tale rimborso è dovuto *ex lege* al passaggio in giudicato della sentenza in virtù della soccombenza, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

Secondo i recenti indirizzi giurisprudenziali, la parte soccombente è tenuta in ogni caso a rimborsare a quella vittoriosa il contributo unificato dalla stessa versato, venendo in considerazione un'obbligazione "*ex lege*" sottratta alla potestà del giudice sull'*an* e sul *quantum*.

Occorre procedere, pertanto, onde evitare ulteriori aggravii per l'Amministrazione Regionale, al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1955/2020 della Corte d'Appello di Bari (prima Sezione Civile), limitatamente all'importo relativo al pagamento del contributo unificato pari ad € 1.825,50.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente al contributo unificato, con imputazione al pertinente cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge.

L'atto di impegno e liquidazione della somma di € 1.825,50 da adottarsi a cura della Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, resta subordinato al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, nelle forme previste dall'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai sensi dell'art. 23, comma 5°, L. 289/2002 alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Il Dirigente del Servizio Territoriale FG
dott. Pasquale SOLAZZO



Solazzo Pasquale
18.10.2021 08:53:42
GMT+00:00

La Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Firmato digitalmente da:
ROSELLA ANNA MARIA GIORGIO
Regione Puglia
Firmato il: 18-10-2021 11:12:11
Seriale certificato: 924360
Valido dal 02-03-2021 al 02-03-2024

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
prof. Gianluca NARDONE



NARDONE
GIANLUCA
18.10.2021
13:23:39
UTC

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA AGROALIMENTARE, RISORSE AGROALIMENTARI,
RIFORMA FONDARIA, CACCIA E PESCA, FORESTE
dott. Donato PENTASSUGLIA



PENTASSUGLIA
DONATO
18.10.2021
14:23:18 UTC

La Giunta, valutata l'imminente scadenza dei termini di legge per le variazioni di bilancio necessarie a finanziare i debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento, nonostante la contestuale adozione nella seduta odierna delle nuove linee guida sui riconoscimenti dei debiti fuori bilancio, decide di approvare tutti gli schemi dei disegni di legge già pervenuti alla Segreteria Generale della Giunta, la cui istruttoria è stata già completata.

Il Segretario Generale
della Giunta Regionale
Dott.ssa Anna Lobosco

3

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Bari – Sezione I Civile n. 1955/2020 – Liquidazione contributo unificato.

Art. 1

(Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.)

1. Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1955/2020 della Corte di Appello di Bari, limitatamente all'importo relativo al contributo unificato pari ad € 1.825,50 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i., come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:
- Sig. <omissis>, titolare della omonima ditta individuale: importo complessivo € 1.825,50 a titolo di contributo unificato.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede mediante imputazione alla Missione 1 – Programma 10 – Titolo 1 – Capitolo 3054 (“Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge”) per € 1.825,50 per spese di giudizio (contributo unificato).

Il presente documento è
firmato digitalmente con
certificato di firma elettronica
qualificata.